

Art.1 DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

1.1 E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 cod. civ. e segg., nonché degli artt. 2612 cod. civ. e segg., un consorzio con attività esterna sotto la denominazione

"CONSORZIO VESUVIO ENERGIA"

1.2 Il consorzio ha sede legale in San Giorgio a Cremano (NA) alla via G. Capuozzo, 44. Esso potrà, altresì, utilizzare, esclusivamente a livello operativo, le sedi legali dei singoli consorziati, tanto in Unione Europea che all'estero.

1.3 Il consorzio ha durata sino alla data 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogato con deliberazione adottata dall'assemblea dei consorziati supportata dal voto favorevole della maggioranza dei consorziati medesimi, salvo, in detta ipotesi, il diritto di recesso dei singoli aderenti al consorzio da esercitarsi, nel termine di giorni trenta (dall'avventura iscrizione nel competente Registro delle Imprese della deliberazione legittimante il recesso stesso e/o, in mancanza, dell'avvenuto deposito della medesima deliberazione presso il suddetto Registro delle Imprese, mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.

ART.2 SCOPO ED OGGETTO

2.1 Il consorzio non persegue scopo di lucro, eventuali utili saranno interamente utilizzati per attività promozionali dei consorziati, dello stesso consorzio ed ai fini dello sviluppo del consorzio, mentre le perdite maturate cederanno a carico delle singole consorziate.

2.2 Esso ha quale principale oggetto sociale l'acquisto, alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero, attraverso il conseguimento della qualifica di cliente idoneo, ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79 e successive modifiche e integrazioni, dell'energia elettrica, del gas e di ogni altra commodity energetica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei consorziati.

2.3 In linea parallela, il consorzio potrà svolgere anche attività di promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico in favore di consorziati, nonché prestare servizi di assistenza e di consulenza e dei costi energetici, avvalendosi, ove occorra, di risorse specifiche esterne.

2.4 Similmente al punto 2.2 il consorzio potrà adoperarsi per reperire sul mercato le migliori condizioni contrattuali per soddisfare le esigenze di servizi telematici, finanziari, assicurativi, telefonici e di tutti i servizi utili a più consorziati per migliorare il proprio business.

2.5 Inoltre il consorzio potrà svolgere attività di:

- formazione sulle migliori tecnologie per l'utilizzo delle fonti energetiche, nonché sulla gestione degli impianti, la loro costruzione e monitoraggio;
- consulenza tecnica, economica, amministrativa e finanziaria su tutto ciò che attiene la tematica dello sfruttamento delle fonti di energia;

- ricerca industriale e precompetitiva per l'ottimizzazione delle fonti energetiche, nonché ricerche di mercato e studi sulle modalità di consumo delle risorse energetiche;
- compravendita di energia e servizi per l'energia;
- costruzione o partecipazione alla realizzazione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia;
- assistenza e consulenza per i problemi di impatto energetico a vario livello;
- lo studio, la progettazione, l'assistenza e lo sviluppo di attività per l'ottimizzazione delle risorse energetiche;
- certificazioni tecniche ed analisi strumentali su impianti dei propri consorziati e non;
- effettuare verifiche su impianti per il controllo del corretto funzionamento degli stessi e delle fonti di energia in genere.

Per la realizzazione del suo oggetto, il Consorzio può, tra l'altro, effettuare quanto segue:

- Partecipare ad appalti pubblici e privati ed in genere alle trattative per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori e dei servizi;
- Stipulare e sottoscrivere tutti i contratti o altri negozi relativi all'acquisizione ed alla realizzazione dei lavori e dei servizi;
- Eseguire depositi cauzionali e/o concederli, o far prestare garanzie in relazione all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori e dei servizi;
- Ricevere pagamenti attraverso ogni più opportuno mezzo;
- Compiere tutte le operazioni collaterali, mobiliari ed immobiliari e gli atti ritenuti utili o necessari per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio in quanto strumentali.

ART.3 RAPPRESENTANZA

3.1 Il consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole unità consortili, tutti gli atti, le procedure, le operazioni, le stipule e tutto quanto necessario per il conseguimento degli scopi consortili.

Per le obbligazioni assunte per conto singoli consorziati, costoro risponderanno solidalmente con il fondo consortile.

ART.4 CONSORZIATI

4.1.1 Il numero dei consorziati, i quali possono essere sia imprenditori individuali che società, è illimitato.

4.1.2 Al consorzio possono aderire esclusivamente soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalle prescrizioni normative che regolamentano l'accesso al libero mercato dell'energia.

4.1.3 Non possono essere ammessi, in ogni caso, soggetti sottoposti a procedure e concorsuali in corso.

4.1.4 I soggetti i quali intendono entrare a far parte del consorzio dovranno indirizzare all'organo amministrativo apposita domanda nella quale provvederanno a dichiarare:

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, del regolamento consortile e di eventuali deliberazioni già adottate dal Consorzio e di accettarle integralmente senza alcuna riserva e/o condizione;
- di essere in possesso dei requisiti innanzi individuati ai precedenti punti, indicando il proprio consumo e/o fabbisogno di energia, servizi e/o utilità.

- La domanda dovrà, a pena di irricevibilità, recare in allegato la seguente documentazione:
- -certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato (anche in autocertificazione);
- autocertificazione del possesso dei requisiti prima citati e di presa visione del presente statuto.

L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato, previa verifica dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalla normativa vigente, dal consiglio di amministrazione.

- 4.1.5** Il nuovo consorziato, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare i contributi di partecipazione al fondo consortile di cui al successivo art. 6.3.
- 4.2** Nel caso di decesso di uno dei soci, imprenditore individuale, il Consorzio, con deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, potrà continuare l'attività con gli eredi e/o i legatari della di lui quota consortile, purché costoro abbiano i requisiti richiesti per l'ammissione e questi prestino il loro consenso. In mancanza, gli eredi e/o i legatari del socio defunto avranno diritto esclusivamente al rimborso del capitale versato dal proprio cuius.
- 4.3** In caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel Consorzio al suo dante causa, ferma restando, ove sussista una giusta causa, la facoltà dell'assemblea ordinaria di deliberare, nel termine perentorio di un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento e con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, l'esclusione dal consorzio dell'acquirente.

ART.5 RECESSO ED ESCLUSIONE

- 5.1.1** Oltre a quanto espressamente consentito dal precedente punto 1.3, ciascun socio ha, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, diritto di recedere dal Consorzio, con dichiarazione da comunicarsi all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno un mese anteriore alla chiusura dell'esercizio sociale e con effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.
- 5.1.2** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se il consorzio revoca la delibera che eventualmente lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento anticipato del Consorzio medesimo.
- 5.2.1** Con decisione da assumersi in assemblea ordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, può essere escluso per giusta causa il socio che:
- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
 - b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
 - c) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti del Consorzio;
 - d) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili od abbia perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
 - e) in qualunque modo danneggi o rechi pregiudizio morale e materiale al Consorzio;
 - f) senza giustificato motivo declina il conferimento di incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra consorziati o con terzi estranei per l'assunzione degli incarichi;
 - g) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati, nonché le deliberazioni regolarmente prese dagli organi competenti;

- h) si renda moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti;
- i) svolga attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi.

Nei casi su indicati alle lettere g) e h) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'adempimento e l'esclusione potrà essere deliberata se l'inadempiente si protragga per 15 (quindici) giorni da tale data.

5.2.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

5.2.3 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Laddove il Consorzio dovesse venire a comporsi di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

5.3 In caso di recesso o di esclusione, il consorzio non ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione.

5.4 I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio o verso i terzi ciascuno in ragione della rispettiva quota consortile, resta comunque escluso ogni vincolo di solidarietà nei confronti dei fornitori di energia elettrica e gas, condizione, quest'ultima, da inserire sempre nei singoli contratti di fornitura.

ART.6 FONDO CONSORTILE - CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI

6.1 Il fondo consortile composto da quote paritetiche è costituito dai versamenti che i consorziati si impegnano ad effettuare all'atto dell'ammissione. Il fondo consortile è illimitato ed è formato da quote del valore nominale di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) cadauna; costituiscono, altresì, parte del fondo gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

6.2 I fondi di riserva sono indivisibili.

6.3 Tutti i consorziati sono tenuti a versare:

- a) al momento della loro ammissione, un contributo di adesione dell'importo di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero), suscettibile di essere adeguato con deliberazione dell'assemblea ordinaria.
- b) annualmente, un contributo associato annuale dell'importo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

6.4 L'assemblea ordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, potrà deliberare contributi straordinari, da corrispondersi in misura uguale per ciascuno dei consorziati, ove il fondo consortile sia ritenuto insufficiente per la realizzazione degli scopi del Consorzio.

6.5 Il singolo consorziato dovrà rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per la gestione dello stesso.

ART.7 ORGANI DEL CONSORZIO

7.1 Sono Organi del Consorzio:

- a) il presidente;
- b) l'assemblea dei consorziati;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato Tecnico Scientifico;

7.2 Al presidente, così come ai singoli membri del consiglio di amministrazione, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione delle rispettive competenze.

7.3 L'assemblea dei consorziati può, inoltre, assegnare al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso in ragione del loro ufficio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica.

ART.8 PRESIDENTE

8.1 Il presidente del consorzio, il quale viene scelto dall'assemblea dei soci, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile, convoca e presiede l'assemblea dei consorziati ed è il consiglio di amministrazione, rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

ART. 9 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

9.1 L'assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto qualunque sia il numero di quote consortili rispettivamente detenute ed il proprio livello dei consumi energetici.

9.2 Ognuno dei consorziati che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare conferendo delega scritta ad altro socio, anche non consorziato, che non sia presente, componente del consiglio di amministrazione e/o dipendente del consorzio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bilancio.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

9.3 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti i membri del consiglio di amministrazione o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata da uno dei componenti della compagine consortile.

9.4 La convocazione è effettuata, dal presidente ovvero da uno dei consiglieri, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno 5 giorni

prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, fax, e-mail, con dichiarazione comprovata l'avvenuto invio, inviata presso il domicilio dei singoli consorziati quale risultante dai libri consortili ovvero con altro valido strumento congiuntivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il fax, la posta elettronica ed altri mezzi simili; in tale ultima ipotesi, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica ovvero allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sui libri tenuti dal Consorzio.

- 9.5** In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipino, personalmente o a mezzo rappresentanti, tutti i consorziati e tutti gli amministratori siano presenti ovvero informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti in relazione ai quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 9.6** L'assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza e/o impedimento dall'amministratore più anziano e in subordine dal consorzio designato dalla maggioranza degli intervenuti. L'assemblea laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un notaio nomina un segretario anche non socio e se del caso due scrutatori scegliendoli anche tra non soci.
- 9.7** La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente al quale compete peraltro il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti del Consorzio, la direzione ed il coordinamento delle svolgersi della adunanza nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati, una volta avvenuta tale constatazione la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione del voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.
- 9.8** Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.
- 9.9** Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato di volta in volta dallo stesso presidente.

ART.10 ASSEMBLEA ORDINARIA

- 10.1** L'assemblea è ordinaria o straordinaria
- 10.2** L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio; essa è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati in prima convocazione ed almeno un terzo dei consorziati in seconda convocazione e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti, ferme restando le maggioranze più qualificate richieste dai presenti patti consortili;
- 10.3** compete all'assemblea ordinaria:
- a) l'approvazione del bilancio di esercizio sociale;
 - b) la determinazione dell'ammontare dei contributi, tanto di quello di adesione che di quello attuale;

- c) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e la designazione nell'ambito di esso di un Presidente e di un Vice Presidente;
- d) la facoltà di impartire le direttive generali di azione del Consorzio;
- e) l'adozione di deliberazioni sugli altri oggetti attinenti la gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge;
- f) l'approvazione e la modifica del regolamento consortile;
- g) l'esclusione di consorziati;

ART. 11. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

11.1 L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
- c) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- d) su qualsivoglia argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

11.2 L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati in prima convocazione e della metà più uno dei medesimi in seconda convocazione.

ART.12. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette Consiglieri tra cui il Presidente ed il Vice Presidente.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Possono rivestire la qualifica di amministratori anche persone estranee al Consorzio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio senza eccezioni di sorta.

12.2 Esso ha facoltà quindi di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto alla competenza dell'assemblea e in particolare di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero;
- b) determinare le modalità di gestione amministrativa;
- c) predisporre il progetto di bilancio e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione;
- d) proporre all'assemblea modifiche allo statuto ed al regolamento consortile;
- e) dare disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- f) eseguire gli incarichi espressamente conferiti dall'assemblea;
- g) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio;
- h) nominare avvocati e/o procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
- i) ammettere previa verifica dei requisiti richiesti nuovi consorziati.

12.3 Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre

giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove purché in Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando tutti i consiglieri in carica sono presenti o informati della riunione.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

12.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, detto verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.13 REGOLAMENTO CONSORTILE

13.1 Il funzionamento del Consorzio potrà essere disciplinato da appositi regolamenti consortili approvati dall'assemblea ordinaria, tali da vincolare tutti i consorziati e predisposti per gli scopi specifici del Consorzio medesimo.

13.2 La gestione del Consorzio sotto il profilo tecnico ed amministrativo nonché le attività di assistenza e di consulenza potranno essere affidate ad un soggetto terzo qualificato, il quale dovrà uniformarsi all'eventuale regolamento consortile ed alle istruzioni in merito impartite dal Consiglio di Amministrazione.

13.3 I costi di funzionamento amministrativo saranno sostenuti attingendo dal fondo consortile ed in particolare dal contributo annuale adeguato di anno in anno in relazione alle esigenze di copertura di detti costi.

13.4 Gli eventuali costi di gestione tecnica saranno ripartiti tra le unità consorziate in ragione proporzionale agli assorbimenti energetici.

ART. 14. PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di sovrintendere la gestione ordinaria del Consorzio nel rispetto delle indicazioni date al riguardo del Consiglio di amministrazione e comunque ha tutti i poteri necessari per dare attuazioni alle determinazioni del Consiglio di amministrazione. Egli dovrà:

- ❖ Se necessario, assicurare - attraverso ispezioni, controlli e accertamenti - l'esatta osservanza da parte di tutti degli obblighi assunti;
- ❖ Dare esecuzione alle delibere assembleari e consiliari;
- ❖ Applicare le sanzioni previste per i casi di inadempienza dei consorziati;
- ❖ Convocare l'assemblea dei consorziati ogni volta che le circostanze lo richiedano;
- ❖ Proporre le deliberazioni consortili o consiliari necessarie ed opportune per assicurare o favorire il conseguimento dell'oggetto.

Insieme al Vice Presidente egli terrà i necessari contatti con i terzi in particolare con le pubbliche

amministrazioni. Il Vice Presidente, ha funzioni vicarie di quelle del Presidente, in caso di sua assenza e/o impedimento, in aggiunta, i compiti ed i poteri che gli sono attribuiti dal Consiglio.

ART. 15. RAPPRESENTANZA E FIRMA CONSORTILE

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

15.2 Per quanto concerne la rappresentanza in giudizio il Presidente ha ogni più ampia facoltà di promuovere o resistere in azioni o procedimenti giudiziari ed amministrativi di ogni grado, di compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori e di adire arbitrati e di resistervi, di transigere vertenze, nominando allo scopo avvocati, procuratori alle liti, come pure arbitri.

ART. 16. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

16.1 Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da tre a nove membri scelti fra professionisti e professori universitari con compiti di natura consultiva, designati e nominati con delibera del Consiglio direttivo a maggioranza dei componenti.

16.2 Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica un triennio ed i componenti possono essere riconfermati. Il comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento da un Presidente scelto dal comitato stesso nell'ambito dei suoi componenti. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri e formula proposte ed indicazioni relativamente all'attività del Consorzio.

ART. 17. ARBITRATO

17.1 Qualsiasi controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili nei limiti consentiti dalla legge e con esclusione di quelle che richiedono l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero relativa al presente statuto e/o ad ogni eventuale altro patto consortile, o comunque insorgente tra il Consorzio ed uno o più Consorziati o tra questi ultimi in connessione a rapporti inerenti il Consorzio, che non fosse possibile comporre direttamente in via di bonaria definizione, è deferita in via esclusiva alla decisione di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Consorzio.

Il Collegio decide secondo diritto e con l'osservanza delle norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale;

La decisione del Collegio è resa entro novanta giorni dal completamento del Collegio, salvo proroghe concesse dalle parti. La sede del Collegio Arbitrale sarà determinata nella prima riunione del Collegio stesso.

17.2 I Consorziati espressamente si danno atto che il ricorso all'arbitrato non costituisce in alcun modo titolo per la sospensione o l'interruzione dell'esecuzione della parte dell'intervento che venga loro affidato.

ART. 18. LIBRI CONSORTILI

- 18.1** Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile il Consorzio deve tenere:
- Il libro dei Consorziati;
 - I libri dei verbali dell'assemblea;
 - Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 BILANCIO

- 19.1** Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei consorziati entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 19.2** L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non potrà essere diviso tra i consorziati ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile ovvero secondo le finalità di cui all'art. 2.1

ART.20 SCIoglimento

- 20.1** In caso di scioglimento del Consorzio l'assemblea nominerà determinandone a norma di legge i relativi poteri uno o più liquidatori.
- 20.2** Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra tutti i consorziati in parti uguali.

ART. 21 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le normative vigenti dal codice civile e dalle legislazione speciale.